



SENTENZA N. ANNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2015 R.G., vertente

tra

(C.F.) e (C.F.

), rappresentati e difesi dall'Avv.to Gianluca Ballo (C.F.: BLLGLC68T16H620B), elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Rovigo, Via D. Angeli, n. 33/A;

- attori -

e

(C.F.:), rappresentato e difeso dall'Avv.to

(C.F.:), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Ferrara

- convenuto -

), quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Ferrara,

- convenuto contumace -

Nonché contro

(P.I.:) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to (C.F.

), elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Padova,

- terza chiamata -



dal C.T.U.; condannarsi i convenuti al pagamento delle spese sostenute per il procedimento di A.T.P. e per il presente giudizio.

Nel costituirsi, ... ha contestato in fatto ed in diritto quanto allegato e dedotto dagli attori.

Nello specifico, il convenuto costituito ha contestato la riferibilità causale dell'utilizzo del sigillante *Uni Seal Silicon* alle macchie apparse sulle lastre di quarzite; ciò in quanto, anche all'esito del procedimento di A.T.P., le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato sarebbero prive di portata tecnica, risolvendosi in mere ipotesi.

Inoltre, il convenuto ha rilevato come, in ogni caso, la responsabilità sarebbe da attribuirsi alla terza chiamata, in quanto avrebbe commercializzato il prodotto assicurando che questo non avrebbe generato macchie.

In definitiva, ha chiesto: autorizzarsi la chiamata in causa di ... ; respingersi ogni domanda proposta nei suoi confronti; accertarsi la responsabilità della terza chiamata e dichiararsi la stessa tenuta a manlevare il convenuto per i danni allo stesso richiesti.

Nel costituirsi, la terza chiamata ... ha contestato in fatto ed in diritto quanto allegato e dedotto dai convenuti.

In particolare, operando un espresso richiamo all'elaborato peritale del C.T.U., ha evidenziato come i danni occorsi alle lastre di quarzite non possano essere addebitati al produttore, in quanto i convenuti avrebbero fatto un uso improprio del siliconico in questione, che è utile per il riempimento di eventuali fughe, non già per incollare un rivestimento.

Inoltre, la terza chiamata ha dedotto che i convenuti non possono dolersi del fatto che sulla confezione sia indicato che trattasi di un sigillante siliconico neutro, atossico, senza solventi, che non produce macchie, in quanto tale ultima caratteristica è riscontrabile in caso di utilizzo consono dello stesso.

In definitiva, la società ha chiesto rigettarsi ogni domanda svolta nei suoi confronti.

Il convenuto ..., regolarmente citato, è rimasto contumace.

Preliminarmente, giova precisare che lo scrivente è subentrato, in sostituzione del giudice precedentemente titolare del fascicolo, in occasione della già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

La domanda svolta da parte attrice è fondata e deve essere accolta.



1. Sulla qualificazione del contratto.

In primis, vale evidenziare come non sia in contestazione la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

Infatti, il convenuto costituito nulla ha eccepito circa l'esistenza e la validità del contratto concluso con gli attori, i quali lo hanno incaricato, unitamente a di eseguire la posa del rivestimento del camino interno della loro abitazione.

Ebbene, secondo la prospettazione di parte attrice, il contratto stipulato con i convenuti sarebbe da qualificarsi come contratto d'opera.

Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 27258 del 2017:

- ove facciano difetto circostanze di fatto, atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto, cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera, essendo l'appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore;

- la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 cod. civ., ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (Cass., Sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519).

Dunque, nel caso in analisi sembrano prevalere gli elementi propri del contratto d'opera: la posa in opera del rivestimento è stata sostanzialmente realizzata personalmente dai convenuti, per quanto titolari di impresa individuale.

In questi termini, appare dirimente proprio la dimensione dell'impresa, la quale, per natura, mezzi ed organizzazione, rende coerentemente riconducibile il caso di specie allo schema del contratto d'opera.



2. *Sul grave inadempimento e sulla risoluzione del contratto.*

Gli attori hanno dedotto che, ritenuto che i vizi occorsi al rivestimento in quarzite siano causalmente riferibili all'errore di esecuzione dei convenuti, sia configurabile, nel caso di specie, un grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Sul punto, giova precisare che, in tema di prova dell'inadempimento di obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20891).

Non è in contestazione il puntuale adempimento, da parte degli attori, circa la corresponsione di quanto pattuito con i convenuti per l'opera prestata (Cfr. doc. n. 2 e n. 3 allegati all'atto di citazione).

Al contrario, i convenuti non hanno fornito prova certa e tranquillizzante relativa al corretto ed esatto adempimento della prestazione richiesta.

In tal senso, appare opportuno richiamare quanto emerso all'esito del procedimento di A.T.P. recante n. R.G. /2014, con particolare riferimento a quanto espresso dal C.T.U. all'uopo nominato, con motivazione logica ed argomentata, dalla quale non v'è ragione di discostarsi.

Ebbene, l'ausiliario, geom. , circa il riscontro di eventuali vizi e la riferibilità causale degli stessi all'esecuzione dell'opera prestata dai convenuti, ha così statuito: “[...] *All'atto del sopralluogo, si è collegialmente riscontrato che il rivestimento del camino*



(realizzato in listelli di quarzite tipo "Eldorada" da cm. 60/50/40 circa per altezze variabili da cm.3 a cm.13 circa, spessore cm. 1,3/2,0 ca., posati a giunto unito per una superficie complessiva di circa mq.25,50) presenta macchie diffuse, prevalentemente scure, maggiormente evidenti nei listelli di tonalità più chiara. Come risulta dalla documentazione fotografica allegata e da quella agli atti di causa, le forme delle macchie trovano sostanziale corrispondenza ai punti ed alle tracce a forma di "S" tipici dell'applicazione del sigillante siliconico, utilizzato per la posa in opera. In virtù di tale circostanza, è verosimile ritenere che le macchie rilevate siano causate da residui di sostanze volatili liberatesi dal sigillante siliconico durante il processo di vulcanizzazione del prodotto medesimo. Inoltre, è stata notata l'assenza quasi completa dell'aspetto brillante puntiforme, caratteristico della quarzite, ed in merito si precisa che i ricorrenti hanno riferito che tale peculiarità è scomparsa dopo l'applicazione di prodotti da parte dei resistenti durante gli interventi dagli stessi esperiti nel tentativo di eliminare le macchie, dei quali interventi vi è pure cenno negli atti di causa" (Cfr. elaborato peritale a firma del C.T.U., geom. pag. 6 e pag. 7).

E ancora: *"Pertanto, la natura delle macchie denunciate e le cause delle stesse - a parere dello scrivente - appaiono riconducibili al prodotto (sigillante siliconico) utilizzato per la posa in opera. Si evidenzia altresì che il sigillante siliconico appare inidoneo alla posa in opera del rivestimento - come nel prosieguo specificato, trattandosi di "sigillante" e non di "collante" - e che, nell'ordinarietà sono utilizzati collanti a base cementizia a presa rapida e basso contenuto d'acqua, o adesivi specifici senz'acqua (esempio: Kerakoll, Mapei)" (Cfr. elaborato peritale a firma del C.T.U., geom. , pag. 7).*

Dunque, non è revocabile in dubbio la presenza di macchie alteranti il colore originario delle lastre applicate al camino in questione.

Tanto si deduce non solo dal riscontro diretto, come descritto dal C.T.U., ma anche:

- dalla documentazione fotografica in atti (Cfr. doc. n. 1, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, allegati all'atto di citazione);
- dalla circostanza, non oggetto di contestazione, per la quale i convenuti, successivamente alla denuncia dei vizi da parte degli attori, hanno tentato di eliminare le macchie con ulteriori interventi, tuttavia risultati vani, se non peggiorativi.

Dunque, considerato l'oggetto del contratto concluso tra le parti, può ritenersi provato l'inadempimento dei convenuti, declinato nella forma dell'inesatto adempimento.



Nello specifico, giova precisare che tale inesattezza si è manifestata nella scelta, tecnicamente errata, del prodotto da utilizzare per la posa in opera delle lastre in quarzite.

Sul punto, il convenuto costituito si è limitato a dedurre che:

- è pratica comune adottare l'utilizzo di siliconi sigillanti per l'applicazione di pannelli, anche analoghi a quelli in questione;

- la comparsa di macchie non era preventivabile, in quanto sull'etichetta del prodotto utilizzato era espressamente indicato che il silicone non avrebbe causato macchie dopo l'applicazione.

Ebbene, trattasi di elementi irrilevanti e, comunque, inadeguati a configurare una causa non imputabile ai debitori, tale da liberarli dal vincolo di responsabilità ex art. 1218 c.c..

Infatti, lo stesso C.T.U. ha espressamente evidenziato che *"il sigillante siliconico appare inadeguato alla posa in opera del rivestimento - come nel prosieguo specificato, trattandosi di "sigillante" e non di "collante" - e che, nell'ordinarietà sono utilizzati collanti a base cementizia a presa rapida e basso contenuto d'acqua, o adesivi specifici senz'acqua (esempio: Kerakoll, Mapei)"*.

Pertanto, anche a prescindere dalla valutazione eminentemente tecnica, l'errore nella scelta del prodotto da utilizzare non appare giustificata, anche solo in considerazione dell'ordinario utilizzo, che differenzia, teleologicamente, il collante dal sigillante.

Dunque, tale erronea selezione del prodotto da utilizzare si connota per un grado di gravità estremamente alto, che si acuisce se rapportato alla professionalità richiesta ad un soggetto, il quale si propone come qualificato alla realizzazione di determinate lavorazioni.

De iure, e hanno violato l'art. 2224 c.c., che costituisce applicazione specifica dell'obbligo di diligenza previsto in via generale dall'art. 1176 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13351 del 08/06/2006 (Rv. 589813 - 01)), incorrendo nella responsabilità contrattuale per la prestazione d'opera accordata, ma non esattamente prestata.

Ciò posto, occorre a questo punto valutare la gravità dell'accertato inadempimento.

Come noto, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, l'art. 1455 c.c. espressamente richiede che l'inadempimento imputato ad una parte appaia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra; ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, infatti, l'importanza delle inadempienze di una delle parti - le quali vanno valutate non isolatamente ma nel loro complesso - deve essere intesa non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in



relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l'equilibrio contrattuale, quale risulti dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti stessi (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2007, n. 987). La gravità dell'inadempimento, che nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive va verificata anche d'ufficio dal giudice, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata non solo in relazione all'entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base, quindi, di un criterio che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi, investendo le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto (Cass., sent. n. 3477 del 2012).

Alla luce delle argomentazioni sopra rassegnate, il Tribunale reputa pienamente sussistenti i requisiti minimi, configuranti il grave inadempimento, imputabile esclusivamente ai convenuti.

Infatti, giova ribadire che e hanno operato una scelta tecnicamente errata e facilmente evitabile, allorquando hanno selezionato il silicone sigillante “Uniseal”, piuttosto che un collante, effettivamente idoneo alla lavorazione richiesta da parte attrice.

In tal senso, pur essendo dirimente quanto evidenziato sul punto dal C.T.U. e sopra analizzato, appare opportuno rilevare quanto allegato dalla terza chiamata.

Infatti, dall'analisi dell'etichetta del prodotto selezionato dai convenuti, vero è che si evince la dicitura “NON MACCHIA”; tuttavia, è altrettanto vero che nelle istruzioni di utilizzo è espressamente puntualizzato: “*Proteggere il bordo dei giunti con nastro adesivo e applicare il sigillante*” (Cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata).

Tanto assume rilevanza in quanto disvela come il prodotto in questione abbia una finalità, in termini funzionali, radicalmente diversa da quella per cui è stato utilizzato dai convenuti.

Infatti, le qualità del sigillante in questione sono garantite in conformità ad un uso appropriato e consono, rispetto alla funzione propria dello stesso.

Nel caso in analisi, appare evidente come lo stravolgimento, da parte dei convenuti, delle finalità proprie del prodotto abbia determinato conseguenze non preventivabili, per quanto evitabili.



De iure, deve essere dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto in questione, per grave inadempimento imputabile ai convenuti.

Come noto, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14289 del 04/06/2018).

E ancora, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6911 del 20/03/2018).

Dunque, sulla scorta di tali principi e della generale disciplina della risoluzione del contratto, i convenuti vanno condannati alla restituzione di quanto percepito per la realizzazione delle opere *de quibus*, pari ad euro 3.640,00, oltre interessi legali decorrenti dal momento della domanda giudiziale.

3. *Sul risarcimento del danno*

Nella perimetrazione della domanda, gli attori hanno chiesto anche condannarsi i convenuti al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi accertati in sede di A.T.P..

Ebbene, sul punto è opportuno richiamare quanto elaborato dal C.T.U.: “[...]rilevato che i vizi non sono eliminabili (compromettendo così la funzione estetica) e che il prodotto siliconico utilizzato per fissare gli elementi in quarzite alla struttura in cartongesso e alla struttura del camino è inidoneo allo scopo, trattandosi di sigillante e non collante (non garantendo pertanto la funzione tecnico - statica), come collegialmente concordato nell'allegato verbale di



svolgimento delle operazioni peritali, si è provveduto a quantificare i costi necessari per l'esecuzione ex novo del rivestimento oggetto di accertamento” (Cfr. elaborato peritale a firma del C.T.U., geom. [redacted] ag. 8).

In buona sostanza, il C.T.U., presa visione dello stato dei luoghi, ha rilevato come sia impossibile riuscire a recuperare le lastre in quarzite, senza comprometterne la funzione estetica oltre che tecnica.

Di conseguenza, l'unica modalità idonea a ristorare il danno patito dagli attori è la integrale sostituzione dei pannelli, con conseguente nuova posa in opera degli stessi.

In tal senso, il C.T.U. ha anche provveduto a quantificare il costo delle operazioni (acquisto di nuovi pannelli, trasporto e posa in opera) in euro 14.868,60, I.V.A. esclusa, allegando a sostegno i preventivi richiesti ad imprese specializzate.

Tuttavia, ai fini della liquidazione, non può trascurarsi il dato relativo all'I.V.A., da liquidarsi necessariamente in questa sede.

Per quanto concerne l'I.V.A. relativa all'acquisto dei nuovi pannelli in quarzite, essa va individuata nella percentuale del 22%, come espressamente previsto anche nel preventivo fornito dal C.T.U. (Cfr. allegato F all'elaborato peritale a firma del C.T.U., geom. [redacted]).

Con riferimento ai lavori di posa in opera, non essendo stata precisata l'aliquota, si ritiene potersi presumibilmente applicare l'I.V.A. al 10%, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b, Legge n. 488 del 1999 (Cfr. allegato E all'elaborato peritale a firma del C.T.U., geom. [redacted]).

In definitiva il danno è da liquidarsi nella somma totale di euro 17.238,96 [(7.368+22%)+(7.500+10%)].

Ai fini di completezza espositiva, giova evidenziare che il Tribunale reputa che il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("*mora ex re*") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda (Cassazione civile sez. III, 05/04/2016, n.6545).



Inoltre, occorre precisare che, essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, va richiamato, quanto agli interessi, l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.

È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore; tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni la i convenuti dovranno corrispondere, in solido, agli attori, gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 16.867,87 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 9.4.2014, quale momento della domanda, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 9.4.2015 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.



4. Sulla domanda di manleva.

Il convenuto costituito, _____, ha svolto domanda di manleva nei confronti della terza chiamata,

Secondo la prospettazione del convenuto, i vizi riscontrati sulle piastrelle in quarzite sarebbero da attribuirsi esclusivamente alla società chiamata, in quanto il prodotto utilizzato per il fissaggio non ha manifestato le caratteristiche, promesse e pubblicizzate da parte del produttore.

In particolare, il convenuto ha evidenziato come sull'etichetta del silicone fosse presente la dicitura “NON MACCHIA”.

La società _____, a sua volta, ha posto in rilievo che, come emerso anche in sede di A.T.P., il prodotto non possa intendersi difettoso o, comunque, difforme da quanto riportato nell'etichetta.

Infatti, le conseguenze dannose riscontrate nel caso di specie sarebbero da imputarsi all'inappropriato utilizzo effettuato dai posatori, rispetto a quello ordinario ed a cui è preposto il silicone sigillante.

La domanda di manleva va rigettata.

A tal proposito, vale richiamare quanto sopra già diffusamente argomentato con riferimento alla responsabilità dei convenuti ed al risarcimento del danno, trattandosi di motivazione assorbente ogni ulteriore eccezione e deduzione, anche in coerenza con il principio della “ragione più liquida”.

Nel caso in analisi, i danni riscontrati dal C.T.U. sono causalmente riconducibili non ad un difetto o ad un malfunzionamento del prodotto “Uniseal”, bensì ad un uso improprio del silicone sigillante da parte dei convenuti.

De iure, la scelta imperita dei posatori d'opera di utilizzare il prodotto in questione per il fissaggio e non per il sigillo non può essere attribuita alla terza chiamata.

Peraltro, alcuna prova è stata fornita dal convenuto circa il fatto che, adoperando il silicone *Uniseal* nella sua ordinaria funzione, esso determini la formazione di macchie.

Inoltre, giova ribadire che nelle istruzioni di utilizzo, come redatte già all'epoca dell'acquisto da parte dei convenuti, è espressamente puntualizzato: “*Proteggere il bordo dei giunti con nastro adesivo e applicare il sigillante*” (Cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata).



In questa prospettiva, appare del tutto irrilevante che la società chiamata abbia provveduto a modificare il contenuto dell'etichetta del prodotto, inserendo l'indicazione "*per incollaggi strutturali usare collanti adatti allo scopo*" (Cfr. doc. n. 4 e n. 5, allegati alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto); tanto non appare in alcun modo sufficiente a liberare i convenuti dalla responsabilità accertata nel caso in analisi.

In definitiva, la domanda di manleva va integralmente respinta.

5. *Sulle spese di lite*

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, del valore e della complessità della controversia.

Si ritiene condivisibile il principio per cui la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta - quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore - e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (Cass. civile sez. III, 28/03/2001, n.4485).

Inoltre, il Tribunale ritiene di aderire all'approccio ermeneutico per il quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo "*ante causam*" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017).

Dunque, i convenuti risultano essere soccombenti nei confronti degli attori; allo stesso modo, si realizza una piena soccombenza dei convenuti nei confronti del terzo chiamato, evocato in giudizio dagli stessi.



Con riferimento ai rapporti tra convenuti e terza chiamata, giova precisare che nel procedimento di A.T.P., in occasione del quale si era regolarmente costituito anche , la era stata chiamata in giudizio da entrambi.

Tuttavia, nel presente procedimento, la chiamata del terzo è stata svolta esclusivamente da il quale, dunque, è da ritenersi l'unico convenuto tenuto al pagamento delle spese processuali.

Dunque, i convenuti e vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese di lite, in favore degli attori, liquidate:

- per il procedimento di A.T.P. in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge;
- per il presente grado di giudizio, in euro 3.918,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge.

Inoltre, i convenuti vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese di lite, in favore della società terza chiamata, liquidate:

- per il procedimento di A.T.P. in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge;

Infine, va condannato al pagamento delle spese di lite, in favore del terzo chiamato, liquidate:

- per il presente grado di giudizio, in euro 3.918,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge.

Le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 22.5.2015 nel procedimento di A.T.P. n. R.G. 1182 del 2014, devono essere rifuse agli attori dai convenuti e , in solido e per l'intero.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la risoluzione giudiziale del contratto *de quo*, per causa imputabile ad e , per l'effetto, condanna gli stessi alla restituzione, in solido, in favore degli attori, della somma di euro 3.640,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna e al pagamento, in solido, in favore di parte attrice, della somma di euro



17.238,96, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 16.867,87 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 9.4.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata; ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;

- rigetta la domanda di manleva svolta da [redacted] nei confronti della terza chiamata;
- condanna [redacted] e [redacted] al pagamento, in solido, in favore della parte attrice, delle spese di lite, liquidate:
 - per il procedimento di A.T.P. in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge;
 - per il presente grado di giudizio, in euro 3.918,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge.
- condanna [redacted] e [redacted] al pagamento, in solido, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, liquidate:
 - per il procedimento di A.T.P. in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge;
- condanna [redacted] al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, liquidate:
 - per il presente grado di giudizio, in euro 3.918,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge;
- condanna [redacted] e [redacted] al pagamento, in solido e per l'intero, in favore degli attori, delle spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 22.5.2015 nel procedimento di A.T.P. n. [redacted] del 2014.

Così deciso in Rovigo, in data 27.1.2020.

Il giudice

dott. Nicola Del Vecchio

